


№ 50



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

CONVENZIONE

per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Napoli Capodichino.



L'anno duemiladue, il giorno nove, del mese di dicembre

TRA

l'**Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, concedente, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Avv. Pierluigi di Palma domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio 118

E

la **Società GE.S.A.C. S.p.A.**, codice fiscale 03166090633, concessionaria, con sede legale in Napoli, via del Riposo 95, che d'ora in avanti sarà denominata "concessionaria", rappresentata dall'Ing. Mauro Pollio, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2001


PREMESSO

- 1) che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispongono in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;
- 2) che l'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'ora in avanti indicato come E.N.A.C., dispone che, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento;
- 3) che il regolamento di attuazione del sopracitato art.10, adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n.521, concernente l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali - d'ora in avanti indicato con la locuzione "regolamento" - stabilisce all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;
- 4) che con direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2001, il Ministro dei trasporti e della navigazione considerata l'urgenza di dare attuazione al regolamento n.521/1997, per rendere effettiva la riforma del settore delle gestioni aeroportuali e ravvisata la necessità di fornire indicazioni sulla portata di alcune previsioni normative e

- conseguentemente sulle modalità della loro applicazione, ha formulato gli indirizzi ai quali l'E.N.A.C. deve attenersi;
- 5) che la sopra citata direttiva stabilisce, tra l'altro, che, "in considerazione che l'esame dei programmi non si è ancora completato mentre sussiste l'urgenza di dare corso all'affidamento delle gestioni totali, si ritiene che si possa procedere all'affidamento in concessione da parte dei Ministeri concertanti per una durata limitata, determinata provvisoriamente sulla base delle prime valutazioni dell'E.N.A.C. tenuto conto del piano economico-finanziario presentato dal richiedente, e che successivamente, all'esito della valutazione dei richiamati programmi, si possa procedere alla definitiva determinazione della durata della concessione";
- 6) che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 26 aprile 2001, ha deliberato, tra l'altro, la previsione della durata provvisoria del periodo di affidamento non superiore al triennio, stabilendo altresì che la durata definitiva del periodo di affidamento sarà determinata all'esito della valutazione del programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario presentato dalla società richiedente;
- 7) che la società G.E.S.A.C., ha presentato istanza datata 16 novembre 1998, ai sensi dell'art.7 del citato regolamento, per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Napoli, integrata con una domanda corredata da un programma di

intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il relativo piano economico-finanziario;

- 8) che l'E.N.A.C. ha più volte relazionato il Ministero vigilante in ordine alla posizione della GE.S.A.C. S.p.A., ponendo un quesito concernente la formulazione dell'atto di indirizzo 30 novembre 2000, che aveva indotto le perplessità dell'Ente in ordine alla conformità delle procedure di privatizzazione del capitale sociale della società alle disposizioni del regolamento 521/97;
- 9) che il Ministero vigilante ha trasmesso, con nota 14 novembre 2002, n.15202, il parere espresso al riguardo dall'Avvocatura Generale dello Stato il 9 novembre 2002, ed ha evidenziato tra l'altro, che, nella fattispecie, non possono essere oggetto di sindacato le motivazioni poste alla base delle procedure di cessione adottate da Provincia e Comune, e che è irrilevante la normativa intervenuta successivamente alla privatizzazione della società GE.S.A.C. S.p.A., fornendo altresì indicazioni per i conseguenti adempimenti dell'Ente rispetto all'istanza della società;
- 10) che il Comitato consultivo tecnico, economico e giuridico dell'E.N.A.C., richiesto di un parere in ordine alle procedure di privatizzazione della GE.S.A.C. S.p.A., si è espresso, con verbale n.14/2002 del 18 giugno 2002, nel senso che *"le dismissioni avvenute tra il 1994 ed il 20 luglio 1997 saranno assoggettate al regime di autodeterminazione così come previsto dal comma 6 dell'art.1 legge n.474/94. Le dismissioni avvenute dopo il 20 luglio 1997 con l'abrogazione del comma 6 predetto attraverso il comma*



60 dell'art.17 legge 127/97, sono da considerarsi in forma libera essendo abolito anche quel concetto di autoprocedimento, e rimanendo quindi valido solo il principio di cui all'art.1 ter legge n.351/95.";

- 11)che, rinnovata l'istruttoria della domanda di affidamento della gestione totale di Napoli Capodichino in base alle indicazioni del Ministero vigilante, la GE.S.A.C. S.p.A. risulta in possesso dei requisiti indicati nel predetto regolamento n.521/97;
- 12)che il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, ha attribuito all'E.N.A.C. le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);
- 13)che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha altresì istituito, in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 537/93, il Dipartimento dell'aviazione civile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione ;
- 14) che il vigente regolamento di organizzazione del Ministero vigilante definisce i compiti della struttura ministeriale di riferimento;
- 15)che, in tale assetto normativo, l'E.N.A.C. si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;

16) che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n.85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n.217, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Napoli Capodichino.

ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO

1. In attesa della definitiva determinazione della durata dell'affidamento della gestione totale, è concesso alla società GE.S.A.C. S.p.A., per la durata provvisoriamente fissata in anni tre decorrenti dalla data di efficacia del decreto di affidamento, il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di Napoli Capodichino, da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.

2. La concessionaria subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione alla data di efficacia del decreto di cui al comma 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.
3. Per motivate esigenze di pubblico interesse la concessionaria può chiedere la revoca delle concessioni in essere assumendo l'onere di corresponsione degli indennizzi da determinarsi in contraddittorio con i soggetti terzi interessati e sentito l'E.N.A.C..
4. La concessionaria è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.
5. La concessionaria definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.


ARTICOLO 3 - SUBCONCESSIONI

1. E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.
2. E' consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati.
3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 devono contenere la clausola di rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6 e non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.

4. La concessionaria assicura che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto stipulino polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

- 1) La concessionaria provvede, con onere a proprio carico, a :
- a) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti , e adottando altresì le iniziative dirette ad assicurare, d'intesa con l'E.N.A.C., anche mediante provvedimenti di ricollocazione all'interno del sedime aeroportuale, lo svolgimento delle attività di aviazione generale comunque compatibili con l'operatività aeroportuale;
 - b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente;
 - c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la concessionaria provvede:



c.1) alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento di cui all'art.7, comma 1, del regolamento e nel relativo piano degli investimenti e nel piano economico e finanziario; all'esito della valutazione dei medesimi da parte dell'E.N.A.C., secondo la direttiva 30 novembre 2000, n.141-T;

c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali ; a garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;

c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna all'E.N.A.C.;

c.4) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;

c.5) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;

c.6) ad assicurare ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale;

c.7) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiana, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto;

c.8) a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti;

c.9) ad adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988;

c.10) ad assicurare lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n.85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti

dall'E.N.A.C.; in proposito la concessionaria, si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art.8 del regolamento n.85/1999.

- 2) La concessionaria garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da approvarsi, da parte dell'E.N.A.C., nei tempi e con le modalità indicate dall'art.10 del regolamento.
- 3) La concessionaria corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 4) La concessionaria assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal D.lgs. n. 18/99 e comunica, su richiesta dell'E.N.A.C., i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. Compete all'E.N.A.C. :
 - a) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
 - b) sottoscrivere il contratto di programma di cui all'art.7 del regolamento;
 - c) attuare la normativa di recepimento della direttiva 96/67 CEE garantendone altresì l'osservanza;

d) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze, l'attività delle Amministrazioni e degli enti presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali, provvedendo altresì all'assegnazione delle superfici che la concessionaria mette a disposizione dell'E.N.A.C., secondo quanto stabilito al successivo art.11, comma 2.

2. Il potere di vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali di cui all'art.11, comma 1, del regolamento è incardinato in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'uopo si avvale dell'E.N.A.C..


3. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, la concessionaria sottopone all'E.N.A.C., per la preventiva autorizzazione, l'eventuale scorporo di attività rientranti nel precedente articolo 4, lettera c), e l'affidamento delle stesse a società controllate; agli stessi fini, la concessionaria ha l'obbligo di comunicare all'E.N.A.C. l'eventuale costituzione di società per la gestione delle attività commerciali di cui al precedente articolo 3, comma 2.

I bilanci delle società di cui al presente comma saranno allegati al bilancio della concessionaria.

Nei confronti delle società suddette si applicano le disposizioni di cui all'art.11 del regolamento, in materia di collegi sindacali.

ARTICOLO 6 - CARTA DEI SERVIZI

1. La concessionaria garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa vigente e comunica periodicamente all'E.N.A.C. i dati relativi alla qualità dei servizi resi.



ARTICOLO 7 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La concessionaria garantisce la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C..
2. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La concessionaria provvede, in base a criteri di non discriminazione e secondo le modalità e prescrizioni concordate con l'E.N.A.C., all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili.

ARTICOLO 8 - PROVENTI

1. Costituiscono proventi della concessionaria :
 - a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;
 - c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza ai sensi dell'art.8 del regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 21 gennaio 1999, n.85;
 - d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché dalla utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi.
2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate, anche ai fini dell'imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della società concessionaria.

ARTICOLO 9 - REGIME DEI BENI

1. L'affidamento della gestione totale dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso alla concessionaria delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C, dopo l'approvazione della presente convenzione, provvede, in contraddittorio con la concessionaria, tenendo conto delle risultanze dei lavori dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.250/97, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Amministrazione finanziaria, per gli adempimenti di competenza, provvede altresì

alla individuazione delle porzioni di sedime che, non essendo strettamente correlate alle esigenze di gestione aeroportuale, possono essere mantenute nella disponibilità dell'E.N.A.C. per essere destinate, d'intesa con l'Amministrazione finanziaria, ad altre finalità di interesse pubblico. Nelle more della definizione dei lavori dell'Ufficio Commissariale, l'E.N.A.C. provvede al trasferimento provvisorio delle aree, degli immobili, degli impianti e degli altri beni facenti parte del sedime demaniale, alla concessionaria, ad esclusione di quelli che, essendo attualmente utilizzati dall'E.N.A.C. per fini attinenti alle proprie attività, restano in ogni caso nella disponibilità dell'E.N.A.C.

POSTILLAN.

3. A decorrere dalla data dell'affidamento e per l'intera durata della concessione, la concessionaria è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.

4. Le opere realizzate dalla concessionaria o da terzi sul sedime aeroportuale si considerano di proprietà dei soggetti che le hanno

realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale.

5. Qualora, in caso di revoca, risultassero beni non completamente ammortizzati, l'E.N.A.C. o il subentrante provvedono a rimborsare alla concessionaria il valore delle opere realizzate con fondi della medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito al periodo di durata di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 10 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'E.N.A.C., in contraddittorio con la concessionaria, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.
2. L'E.N.A.C. comunica alla concessionaria un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere l'E.N.A.C. rivalendosi con interessi sulla concessionaria.
3. L'Amministrazione dello Stato, al termine della concessione, riacquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere comunque realizzate dalla concessionaria o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto di Napoli Capodichino. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dell'acquirente, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisirli in tutto o in parte al valore corrente di mercato da determinarsi secondo le procedure vigenti.

4. L'Amministrazione dello Stato acquisisce altresì, previa corresponsione di indennizzo, le aree entrate a far parte della struttura aeroportuale, con le eventuali opere ivi realizzate, a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La concessionaria adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.
2. Su indicazione dell'E.N.A.C., la concessionaria mette a disposizione i locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti dell'E.N.A.C. e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.
3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo dovuto alla concessionaria è determinato, su proposta della stessa, dall'E.N.A.C., tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni.
4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della concessionaria per i beni direttamente strumentali all'espletamento di attività aeroportuali di competenza dell'E.N.A.C. e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto.



5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'E.N.A.C., sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno addebitati in ragione dei costi vivi sostenuti.

ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. La concessionaria presenta annualmente all'E.N.A.C. una relazione sullo stato di attuazione del programma d'intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle eventuali opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.
2. Entro un anno dal provvedimento di definitiva determinazione della durata dell'affidamento, la concessionaria presenta il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la conseguente approvazione dell'E.N.A.C. che procede d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e relativa normativa di attuazione.
3. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono approvati dall'E.N.A.C., che ne verifica la conformità al programma degli interventi e, laddove definito, al Piano regolatore generale di aeroporto,

nonché la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.

4. La concessionaria sottopone alla preventiva approvazione dell'E.N.A.C. le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle opere in corso di realizzazione.
5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della concessionaria, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.
6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo da parte dell'E.N.A.C., con oneri a carico della concessionaria.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La concessionaria è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la concessionaria sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore congruo da determinare d'intesa con l'E.N.A.C., contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti

di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.

3. La concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.
4. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della concessionaria, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla concessionaria stessa.
5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'E.N.A.C..
6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggette a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.
7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della concessionaria.

- ⑧ Con scadenza annuale, la concessionaria invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO 14 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Nei casi previsti dal codice della navigazione, nell'ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, in caso di mancata presentazione del Piano regolatore generale di aeroporto nei termini indicati, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la concessionaria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, l'E.N.A.C., con provvedimento motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.
2. In caso di revoca della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla concessionaria. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla concessionaria, l'E.N.A.C. corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione.
3. L'E.N.A.C., previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, assegna alla concessionaria un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni ed individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi



da effettuarsi da parte della concessionaria a pena di decadenza, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.

4. L'E.N.A.C. dichiara, senza diffida o procedimento giudiziario, la decadenza automatica della concessione in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone o in caso di dichiarazione di fallimento della concessionaria.
5. A seguito della decadenza della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nel possesso dei beni oggetto della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per danni causati da azione od omissione della concessionaria.
6. Alla concessionaria decaduta non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.
7. L'E.N.A.C., sentita la concessionaria, ove non ritenga di dover dichiarare la decadenza della concessione, può applicare a carico della concessionaria una sanzione pecuniaria fino all'importo massimo del 50% del canone concessorio, integrato dall'importo di cui all'art.4, comma 1, lettera c.10.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la concessionaria, entro trenta giorni dalla data in cui acquista efficacia il decreto approvativo del presente atto, costituisce una cauzione a favore dell'E.N.A.C., di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio e dell'importo dovuto per l'affidamento dei servizi di sicurezza, giusta fidejussione bancaria

e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza nazionale, presentando all'E.N.A.C. la relativa quietanza.

2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio e dell'importo dovuto per i servizi di sicurezza.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'E.N.A.C. autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della concessionaria e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della concessionaria stessa o dei suoi agenti.
4. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla concessionaria, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni.
5. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera c.10, e comma 3.

ARTICOLO 16 - ARBITRATO

1. Salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria competente, le controversie comunque concernenti il rapporto concessorio anche scaduto sono devolute ad un collegio di tre arbitri rituali, dei quali, uno nominato dall'E.N.A.C., uno dalla concessionaria ed uno, con funzioni di presidente del collegio, che

viene designato dai due arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo tra le parti su quest'ultima designazione, alla nomina del Presidente del collegio arbitrale provvede il Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale ha sede in Roma.

2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevata da ogni responsabilità e rimane estranea ad ogni controversia che interessi la concessionaria, i subconcessionari, e i terzi in relazione alla concessione di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, la concessionaria elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Napoli, via del Riposo 95, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

ARTICOLO 18- ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della concessionaria.

ARTICOLO 19 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione relative alle concessioni sul demanio aeronautico e le norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'E.N.A.C..

ARTICOLO 20 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è soggetta ad approvazione ministeriale ed è vincolante per l'E.N.A.C. a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il provvedimento di approvazione del presente atto, mentre vincola la concessionaria fin dal momento della sua sottoscrizione.

Roma, 9 dicembre 2002

ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE

SOCIETA' GE.S.A.C. S.p.A.

POSTILLA N.1: conformemente alle richieste di modifica dell'articolo 9, comma 2, formulate con foglio 6 dicembre 2002, n.1888 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, le parti concordano che, nella pagina 14 della presente convenzione, lo scritto interlineato compreso tra le parole “;provvede altresì” del decimo rigo fino alle parole “nella disponibilità dell'E.N.A.C.” del ventunesimo rigo è da considerarsi come non apposto.

Roma, 12 febbraio 2003

Per l'E.N.A.C.
Avv. Pierluigi di Palma

Per la GE.S.A.C. s.p.a.
Ing. Mauro Pollio